

STATUTO

MERIDIANO 361 IMPRESA SOCIALE SRL - SOCIO UNICO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA CARLO
ZATTI 9/G

Numero REA: RE - 317691

Codice fiscale: 02834570356

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REP.N. Scm/3499

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1

La società si denomina "Meridiano 361 Impresa Sociale S.r.l. - Socio Unico".

1.2

La società è sottoposta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 4 del Dlgs 112/17, alla direzione ed al controllo della "La Vigna - Società Cooperativa Sociale" (Codice Fiscale 01194850358).

1.3

Gli amministratori della società forniscono alla controllante ogni dato e informazione necessari, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

Art. 2 (Sede)

2.1

La società ha sede in Reggio nell'Emilia.

2.2

Gli amministratori della società possono istituire, previa autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero e possono sopprimerle.

Art. 3 (Durata)

3.1

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2050 e potrà esser prorogata.

TITOLO II

FINALITA' E SCOPO

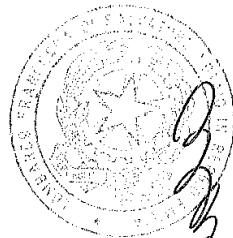
Art. 4 (Finalità)

4.1

La società, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità di impresa e di operare nel pieno rispetto della normativa e del criterio della sana, prudente ed economica gestione, ha come obiettivo la creazione di valore sociale, nei limiti e nel rispetto dell'oggetto sociale di cui all'art. 6 dello Statuto. A tal fine la società produrrà le migliori esperienze dei servizi a sostegno delle fasce sociali più deboli rappresentate dai produttori ed artigiani delle aree marginali del mondo, contribuendo alla diffusione della cultura della solidarietà mediante interventi organizzati secondo i principi del non profit.

4.2

La società opera affinché le proprie risorse culturali, umane e finanziarie si sommino e/o abbiano ad integrarsi alle capacità espresse dai soggetti - pubblici e privati - operanti per l'interesse generale. In tale contesto la



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

società ha la finalità di accompagnare ed amplificare la crescita e la diffusione di un modello commerciale equo e rispettoso della dignità sociale ed economica delle persone e dei soggetti a favore dei quali la società rivolge il proprio impegno sociale e solidale.

Art. 5 (Scopo)

5.1

La società, così come previsto dalla normativa vigente, non persegue lo scopo speculativo ed il lucro soggettivo, ma la creazione di valore sociale attraverso l'esercizio, in via stabile e principale, di un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività. La società ha come attività prevalente la commercializzazione di prodotti del commercio equo e solidale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 112/2017.

La società intende realizzare le proprie attività di interesse generale attraverso la promozione, la gestione e/o il sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali. In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie sociali più deboli e i loro diritti umani, sociali, economici.

La società in particolare ritiene che la promozione umana della comunità locale e universale possa essere perseguita attraverso una attenta e costante azione educativa verso il consumo responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà. Infatti attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica, è possibile influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona, preservare l'ambiente, relazioni sociali buone e il futuro della generazione presente e di quelle che verranno.

In questa prospettiva la società si attiverà per favorire modelli di economia sociale e solidale attraverso lo svolgimento di servizi educativi, formativi e informativi promuovendo un consumo consapevole, responsabile e sostenibile, incentivando il consumo di prodotti equi e solidali e biologici o di quelli realizzati con la cura per la preservazione dell'ambiente e per le generazioni future, nonché il consumo dei prodotti dell'economia

sociale e solidale. In particolare, la società opererà sviluppando il più possibile forme di scambio economico che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e/o geografiche e/o sociali e opererà per facilitarne l'accesso al mercato. A tal fine la società si ispira e adegua la sua azione ai principi contenuti nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e alla normativa in materia.

La società intende promuovere attraverso le sue proposte uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

La società vuole promuovere, anche in collaborazione con altri gruppi ed enti, una cultura della mondialità, volta alla responsabilizzazione politica di ogni individuo.

La società, in un'ottica di promozione del commercio equo e solidale e dell'economia sociale, orienta la propria attività anche in favore dei cosiddetti produttori marginali (italiani ed esteri), ovvero coloro che svolgono una attività produttiva in aree economicamente svantaggiate ovvero in condizioni svantaggiate e che necessitano di aiuto nell'accesso al mercato. I produttori marginali, inoltre, sono tra i destinatari dell'azione educativa e formativa svolta dalla società direttamente o attraverso altre organizzazioni appartenenti al medesimo movimento per migliorare e implementare la propria impresa. Utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 112/2017 e salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 3 e dall'art. 16 del d.lgs. 112/2017.

TITOLO III OGGETTO SOCIALE

Art. 6 (Oggetto)

6.1

Considerato lo scopo della società e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come definito all'articolo precedente, la società ha per oggetto lo svolgimento in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati le seguenti attività:

a) la diffusione, presentazione, produzione/trasformazione e commercializzazione di prodotti del commercio equo e solidale ed ogni altra attività di servizio necessaria per la costruzione di relazioni di reciprocità economica e sociale fra i cittadini italiani e i produttori svantaggiati in aree marginali del mondo, sempre nell'ambito e per la realizzazione dei fini indicati nello scopo sociale e con particolare riferimento alle seguenti



Handwritten signature

attività:

- attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
 - gestione di botteghe del mondo secondo i criteri del commercio equo e solidale;
 - attività di produzione e/o trasformazione di beni, merci, prodotti del commercio equo e solidale;
- b) la gestione di attività sociali, educative e formative per la realizzazione del proprio scopo con particolare riferimento alle seguenti:
- ricerche, seminari, corsi, convegni, campagne di sensibilizzazione e informazione;
 - fiere, mostre, eventi espositivi;
 - manifestazioni, mostre, spettacoli, viaggi, secondo i criteri del turismo responsabile, verso luoghi di interesse culturale, paesaggistico e naturalistico, storico, politico-economico e altri momenti di aggregazione sempre collegati;
 - editoria e pubblicistica;
- c) attività e servizi educativi e formativi anche a favore di destinatari in situazione di disagio o fragilità sociale, economica, culturale;
- d) attività educativa e didattica in scuole, istituti, in ogni altra struttura o realtà, avente per oggetto le materie del commercio equo, dell'economia sostenibile, dell'economia solidale, dell'equilibrio sociale ed economico delle scelte dei consumatori;
- e) partecipazione alla progettazione o realizzazione di attività educative assieme a organizzazioni ed enti affini, a favore di terzi e comunità locale;
- f) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovendo un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
- i) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore;
- j) attività di segreteria, svolgimento pratiche varie, facchinaggio, promozione e pubblicità conto terzi;
- k) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- l) organizzazione e allestimento di spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo

e solidale, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;

m) promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale della comunità in genere;

n) gestione di servizi vari in convenzione con la pubblica amministrazione;

o) commercio all'ingrosso e al dettaglio e attività di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero.

La società può inoltre effettuare le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile alla realizzazione dello scopo sociale; la società potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato purché necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

La società potrà compiere inoltre tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dello scopo; accedere a contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti locali, Regionali, Nazionali ed Europei.

6.2

Le attività di commercio equo e solidale e attività connesse di interesse generale sono svolte in via stabile e principale di sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i..

TITOLO IV

CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 7 (Capitale)

7.1

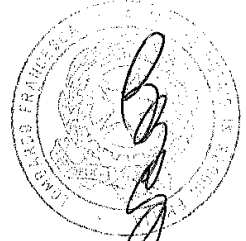
Il capitale sociale è fissato in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).

Art. 8 (Aumento del capitale sociale)

8.1

In ipotesi di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

8.2



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge ed entro i limiti prescritti dall'art. 3 comma 3 lettera a) del d.lgs. 112/2017.

8.3

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 CC.

8.4

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

Art. 9 (Quote e diritti sociali)

9.1

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i particolari diritti, se ed in quanto attribuiti, riguardanti l'amministrazione della società.

Art. 10 (Versamenti e finanziamenti soci)

10.1

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura di perdite.

10.2

Salvo diversa determinazione per iscritto, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. La remunerazione dei versamenti fruttiferi non potrà in ogni caso superare i limiti previsti dalla normativa sulle imprese sociali.

Art. 11 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi - clausola di prelazione)

11.1

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.

11.2

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione al capitale sociale o i diritti di sottoscrizione e di prelazione, dovrà previamente a mezzo di lettera raccomandata A/R offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti

all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni per l'acquisto.

11.3

Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

11.4

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo comma del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A/R indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquisire la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

11.5

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

11.6

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni. Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo nei termini disposti dal presente statuto.

11.7

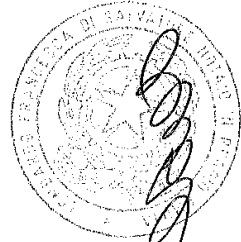
Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, così che la società non può iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

Art. 12 (Trasferimento per atto tra vivi - clausola di gradimento)

12.1

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al presente statuto è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'organo amministrativo, il quale decide comunque in applicazione del principio di non discriminazione.

Contro l'eventuale diniego dell'organo amministrativo, è



Handwritten signature.

ammessa la facoltà per l'istante di rivolgersi all'Assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 112/2017.

12.2

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, deve chiedere all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R contenente l'indicazione della entità che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente, di esprimere il proprio gradimento.

12.3

L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al socio richiedente e al terzo potenziale acquirente la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso. In difetto trova applicazione il disposto dell'art. 2469 CC.

12.4

Il socio non può, senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo, sottoporre volontariamente tutte o parte delle proprie quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

Art. 13 (Trasferimento della partecipazione a causa di morte)

13.1

Il trasferimento delle quote a causa di morte è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'organo amministrativo, il quale decide comunque secondo il principio di non discriminazione. Contro l'eventuale diniego dell'organo amministrativo, è ammessa la facoltà per l'istante di rivolgersi all'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 112/2017.

A tale fine l'erede, gli eredi o il legatario del socio defunto devono richiedere all'organo amministrativo di esprimere il proprio gradimento mediante lettera raccomandata A/R che deve essere inviata non oltre 60 giorni dal decesso del socio.

13.2

L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al richiedente e agli altri soci la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso.

13.3

Qualora l'erede, gli eredi, il legatario non abbiano ottenuto il gradimento, e i soci superstiti, entro 30 giorni dalla comunicazione del mancato gradimento, non si siano dichiarati disposti ad acquisire la quota, la

società delibera il rimborso della quota del socio defunto con utilizzo delle riserve disponibili ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale.

13.4

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati entro 180 giorni dal decesso del socio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE, ASSEMBLEA E ORGANI DI CONTROLLO

Art. 14 (Amministrazione)

14.1

L'amministrazione della società spetta, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nell'atto di nomina:

ad un Amministratore Unico, anche non socio;

ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri, che possono essere scelti anche tra non soci e durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, devono rispondere a requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

14.2

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione dei seguenti atti che restano di competenza dei soci:

- acquisto ed alienazione di immobili e azienda;
- concessione di garanzie reali o personali;
- emissione di cambiali;
- assunzione e dismissione di partecipazioni od interessenze in altre imprese.

14.3

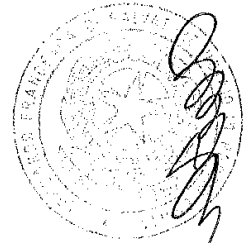
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione è in ogni caso di competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione

14.4

Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

14.5

In ogni caso non può essere nominato e se nominato decade dal suo ufficio colui che chiamato a rivestire cariche sociali abbia dimostrato, anche in passato, con fatti e/o



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

atti e/o comportamenti tenuti in qualsiasi contesto, sia pertanto in ambito privato che in ambito pubblico e/o professionale, di avere dispregio per i principi di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

14.6

Agli amministratori, nei limiti previsti dal d.lgs. 112/2017, potrà essere riconosciuto un compenso. Tale compenso dovrà essere approvato con decisione unanime dei soci. In assenza di tale decisione l'attività prestata da ciascun amministratore dovrà considerarsi gratuita.

14.7

Gli amministratori sono revocabili dalla Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dell'eventuale danno se la revoca avviene senza giusta causa.

14.8

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

14.9

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 15 (Consiglio di amministrazione)

15.1

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, e può eleggere anche uno o più Vicepresidenti; in caso di nomina di più Vicepresidenti occorre nominare un Vicepresidente vicario.

15.2

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri o a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni inderogabili di cui all'art. 2475 CC.

15.3

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi

necessario, o ne sia fatta richiesta da un Consigliere o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, e-mail, Short Message (S.M.S.) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche telegraficamente almeno due giorni prima della riunione. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi se nominati.

15.4

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenze e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde conoscere la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

15.5

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio.

15.6

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio, oppure da tutti i Consiglieri presenti.

15.7

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il o i Vicepresidenti, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, hanno la firma e la rappresentanza generale della società.

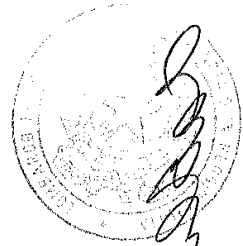
L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i vice-Presidenti nei casi di assenza o impedimento del Presidente, gli amministratori delegati nell'ambito della delega ad essi conferita, hanno la firma e la rappresentanza generale della società.

Art. 16 (Decisioni dei soci)

16.1

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la destinazione sociale, secondo i principi del d.lgs. 112/2017, degli utili e/o avanzi di gestione;
- la nomina degli amministratori;
- la determinazione del compenso degli amministratori,



nei limiti previsti dal d.lgs. 112/2017;

- la nomina del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la nomina e la revoca dei liquidatori;
- l'emissione di titoli di debito;
- il compimento di operazione che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori, oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

16.2

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle riservate dalla legge alla competenza dell'Assemblea sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.3

Gli amministratori inviano ai soci mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

16.4

Gli amministratori devono inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci.

16.5

Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato dissenziente.

16.6

Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società mediante lettera raccomandata il proprio consenso espresso per iscritto. Anche in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

16.7

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.8

Le decisioni sono prese col voto favorevole di una maggioranza che rappresenta almeno la metà del capitale sociale.

16.9

È compito dagli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai sindaci o al revisore, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione della relativa annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione predetta.

Art. 17 (Assemblea)

17.1

L'Assemblea è competente a decidere sulle seguenti materie:

- modifiche dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di cui all'art. 2482 bis CC;
- quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

17.2

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal Registro delle Imprese. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno; nello stesso avviso può essere prevista una seconda convocazione.

17.3

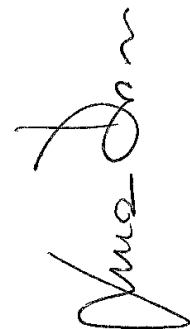
L'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

17.4

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

17.5

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di



tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

17.6

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. L'Assemblea, a maggioranza, nomina anche un segretario, che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

17.7

È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 18 (Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti - Monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali)

18.1

Verificatisi i presupposti di legge, l'impresa sociale nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo corretto funzionamento.

I sindaci inoltre esercitano compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, secondo quanto stabilito dalla legge.

I sindaci sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Verificatisi i presupposti di legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale può anche essere attribuita ai sindaci purché in possesso dei requisiti di legge ed iscritti nel Registro dei Revisori legali.

TITOLO IV

RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 19 (Diritto di recesso del socio)

19.1

Il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dall'art. 2473 CC.

19.2

La comunicazione del recesso deve essere inviata alla società con lettera raccomandata A/R e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere.

19.3

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione. Il diritto al rimborso sussiste unicamente per le quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i.

19.4

Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, nei limiti sopra previsti, deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

19.5

A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è esercitato il recesso, precisando il valore della stessa ed il termine per il suo pagamento - comunque non superiore al termine di sei mesi. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente statuto.

19.6

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, la quota del socio recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. È fatto salvo l'esercizio del gradimento previsto dal presente statuto.

19.7

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato dalla società secondo le previsioni di legge; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 20 (Esclusione del socio)

20.1

Il socio può essere escluso dalla società nell'ipotesi in



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci, oppure in ogni altra ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle altre obbligazioni.

20.2

Il socio può inoltre essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

20.3

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio escluso. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso, la motivazione della esclusione e il numero delle quote rispetto alle quali opera l'esclusione.

20.4

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.

20.5

I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, nei limiti prescritti dal d.lgs. 112/2017.

20.6

Il rimborso delle partecipazioni del socio escluso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione della esclusione fatta dalla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

20.7

A tale fine gli amministratori devono offrire in vendita la quota del socio escluso, mediante lettera raccomandata da inviare ai soci nel termine di 15 giorni dal momento in cui è stato determinato il valore della partecipazione, precisando il valore della quota ed il termine per suo pagamento - comunque pari al termine di sei mesi per il rimborso della quota. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente statuto. È fatto salvo l'esercizio del gradimento di cui al presente statuto.

20.8

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare le quote del socio receduto o il nominativo

del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli amministratori.

20.9

Qualora nessun socio o terzo intenda acquistare le quote del socio escluso il rimborso è effettuato dalla società secondo le previsioni di legge; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

TITOLO V

BILANCIO, SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 21 (Bilancio)

21.1

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, oltreché alla predisposizione dei documenti previsti dal d.lgs. 112/2017 e, ricorrendone le condizioni, quelli previsti dalla disciplina sui gruppi societari.

21.2

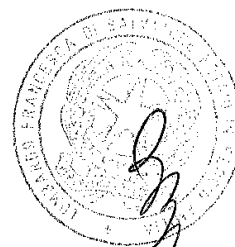
Il bilancio presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

21.3

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, in stretta osservanza a quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 112/2017, che potranno essere così distribuiti:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della società;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale o distribuzione di dividendi ai soci, nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3 comma terzo del d.lgs. 112/2017 e successive modifiche intervenute;
- e) ad erogazione gratuita a favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 22 (Scioglimento)

22.1

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

22.2

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, oltreché della preservazione delle finalità e dello scopo dell'impresa sociale.

22.3

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci:

- determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori.
- nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo, fermo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 112/2017, alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore sociale dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del mantenimento e della preservazione delle finalità e dello scopo dell'impresa.

22.4

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritti nel registro delle imprese.

22.5

Avvenuta tale iscrizione gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

22.6

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.

22.7

Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale e provvedere a quanto necessario per la chiusura della società.

22.8

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita

volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme del codice civile, del capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e dei dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del d.lgs. 112/2017, è devoluto come previsto dalla normativa in materia.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE

Art. 23 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dei servizi e volontariato)

23.1

L'Assemblea, tramite apposito regolamento, determina i modi e i termini attraverso i quali la società provvede al coinvolgimento nell'impresa sociale dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

23.2

L'impresa sociale potrà avvalersi dell'attività di volontariato, secondo i vincoli di legge; nel qual caso dovrà tenere un apposito registro dei volontari.

23.3

La partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori è garantita tramite l'invito degli stessi alla partecipazione alle Assemblee dei soci a scopo di consultazione e senza diritto di voto.

Nel caso vengano superati i limiti di cui all'articolo 11 comma 4 punto B) del D. Lgs. 112/2017, la nomina degli organi sociali sarà effettuata ai sensi di quanto richiesto dal richiamato articolo.

TITOLO VII
NORME APPLICABILI

Art. 24 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 112/2017 ed alle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.



Una...

22 di 22